

## Verbale di intesa

Il giorno 21 novembre 2015, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo

e

le Organizzazioni Sindacali

- FABI
- FIRST CISL
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA
- UNISIN

### Premesso che

1. Le Parti, in seguito ai confronti previsti dalla procedura sindacale conclusa con il Verbale di Accordo del 26.11.2014, hanno stabilito di ricorrere per l'anno 2015 – nell'ambito delle leve per la gestione delle posizioni di lavoro eccedenti di cui alla lettera informativa del 14.10.2014 – a forme di flessibilità della prestazione lavorativa quali l'adozione di periodi di congedo di cui all'art. 57 del CCNL 19.1.2012, non modificato dall'accordo di rinnovo del 31.03.2015, ferma restando l'individuazione da parte aziendale – fra le richieste volontariamente presentate – sia dei singoli lavoratori interessati sia della misura del congedo, sulla base delle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda medesima.
2. In considerazione dei riflessi derivanti dal perdurante contesto normativo, economico e finanziario di sistema, che confermano il permanere di una generalizzata criticità di mercato, comprovata anche dalle oggettive difficoltà sulle prospettive di ricavo, il Gruppo UBI ritiene essenziale continuare nella ricerca di un recupero di efficienza e redditività nel presupposto di massimizzare il posizionamento del Gruppo in un auspicabile scenario di ripresa, riconoscendo comunque che l'impegno dei lavoratori non è mai venuto meno anche in tale difficile contesto.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

### Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente Verbale di intesa.

### Art. 2 Periodi di congedo ai sensi del comma 2, art. 57 del CCNL 19.1.2012

1. Le Parti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 dell'Accordo Quadro 26.11.2014, confermano anche per l'anno 2016 l'adozione di periodi di congedo nell'ambito delle previsioni dell'art. 57 del CCNL sopra citato, quale ulteriore strumento utile al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in premessa.
2. A tal fine, le Aziende valuteranno con particolare attenzione - tenendo conto delle rispettive esigenze tecniche, organizzative e produttive - le richieste dei dipendenti volte a usufruire di periodi di congedo, anche frazionabili a giornate nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, secondo i criteri già utilizzati di cui all'art. 2, punto 2. del verbale di accordo del 26.11.2014 applicati, in questa fase, al nuovo periodo individuato, fatta eccezione per il limite dei 90 giorni, da ritenersi non più applicabile. In particolare:

- i dipendenti che intendono usufruire di periodi di congedo nel mese di gennaio 2016 dovranno presentare la domanda entro il 10.12.2015, utilizzando apposito modulo;

SINFUB  
Schwappella

FABI  
Polo  
Cattai  
Pansera  
G. M.

FIRST CISL  
G. M.

- i dipendenti che intendono usufruire di periodi di congedo dal 01.02.2016 al 31.12.2016 dovranno presentare la domanda entro il 07.01.2016, utilizzando ulteriore apposito modulo.
3. Durante i periodi di congedo il dipendente non potrà svolgere attività contrarie agli interessi dell'azienda e/o incompatibile con i doveri di ufficio e contrattuali.
  4. Restano confermati i trattamenti economici e normativi durante i periodi di congedo di cui all'art. 3, comma 1 e 2 del Verbale di accordo del 26.11.2014.
  5. Le assenze di cui al presente accordo sono incompatibili, nell'ambito dello stesso mese solare, con eventuali assenze già in corso alla data del presente accordo, a titolo diverso (es. aspettative non retribuite, congedi parentali ecc.), sino al termine delle stesse.

### Art. 3 Part Time

1. I rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in corso ed avviati dopo il 9 gennaio 2015, saranno automaticamente prorogati fino alla durata complessiva di 48 mesi, salvo diversa manifestazione di volontà dei singoli lavoratori interessati.
2. Verranno inoltre accolte, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative di ciascuna azienda, le eventuali nuove domande che saranno presentate entro l'11 gennaio 2016, per una durata di 4 anni, salvo diversa richiesta del lavoratore di durata inferiore.
3. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 15 dell'Accordo Quadro 26.11.2014, nonché quanto dichiarato dalle Aziende in calce al medesimo articolo.

### Art. 4 Congedi parentali (maternità/paternità facoltativa)

1. Le Aziende - nell'ottica di favorire anche ulteriori soluzioni volte a consentire una maggiore conciliazione tra vita privata e professionale - riconosceranno, per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016, un trattamento economico, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente in materia, pari al 20% della retribuzione lorda giornaliera per ogni giornata intera di fruizione del congedo parentale con diritto all'indennità INPS del 30% a prescindere dalle condizioni di reddito.
2. L'erogazione del trattamento aggiuntivo avverrà - con riferimento a tutte le giornate di assenza dell'anno 2016 a titolo di congedo parentale - in unica soluzione unitamente alle competenze del mese di febbraio 2017.

\*\*\*\*\*

#### Dichiarazione delle Parti

Le Parti si danno atto che, in ottica di continuità con l'anno 2015, le Aziende valuteranno favorevolmente le richieste dei periodi di congedo disciplinati nel presente accordo con l'obiettivo di accogliere almeno la medesima entità complessiva a livello di Gruppo (almeno 120.000 giornate), ivi comprese le giornate di congedo parentale di cui al precedente art. 4. Le Parti concordano altresì che ove tale obiettivo non fosse raggiunto si farà luogo ad un incontro al fine di adottare le più opportune determinazioni.

L'accesso a periodi di congedo non costituisce di per sé ragione tecnico-organizzativa per l'assegnazione ad una diversa unità organizzativa. Pertanto, compatibilmente con le esigenze aziendali, il lavoratore interessato continuerà di norma a prestare la sua attività presso l'unità organizzativa di ultima assegnazione.

Ai fini dei criteri di concessione dei congedi straordinari le aziende terranno in prioritaria considerazione le situazioni di particolare gravità personale, familiare e di salute. Inoltre, in caso di forza maggiore ovvero di comprovate situazioni di gravità per ragioni personali, familiari o di salute, le Aziende valuteranno con attenzione le eventuali richieste di cessazione anticipata o di prolungamento dei periodi di congedo.

Per i lavoratori che si assentino per congedo per l'intero anno 2016 le Aziende provvederanno ad individuare e collocare nell'anno la spettanza annuale delle ferie, senza riporti all'anno successivo.

Le Aziende ribadiscono l'impegno, sancito nell'Accordo Quadro del 26.11.2014, al contenimento delle prestazioni

FABI  
SINFUS  
Silvio Gapeles  
Roberto Cattaneo  
FABI  
Mr. [signature]



aggiuntive e all'applicazione dei corretti criteri di rilevazione, registrazione e liquidazione delle stesse. Confermano altresì l'impegno a proseguire nel progressivo contenimento anche delle altre spese amministrative, ivi comprese quelle per prestazioni di consulenza, nonché dei costi complessivi della Governance del Gruppo.

Nel caso intervengano erogazioni a carico di enti esterni, ivi compreso quanto ipotizzato nell'art. 14 dell'Accordo Quadro 2014, i trattamenti economici previsti dal presente accordo saranno ridotti in misura corrispondente.

Raccomandazione delle OO.SS.












Le Organizzazioni Sindacali raccomandano che l'istituto dei congedi straordinari venga gestito in tutte le aziende del Gruppo con l'obiettivo di coinvolgere volontariamente i lavoratori ad ogni livello di responsabilità.

Si raccomanda alle Aziende di sensibilizzare i Responsabili ai vari livelli al fine di favorire la presentazione e l'accoglimento delle domande di congedo straordinario.











**Art. 5**  
**Incontri tra le Parti**

A richiesta di una delle Parti si darà luogo a periodici incontri di verifica a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente Accordo per verificare – sulla base del numero di richieste di congedo straordinario accolte – l'eventuale necessità di adottare idonei accorgimenti di tipo organizzativo finalizzati anche a garantire adeguati livelli di servizio alla clientela.











Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Spa  
FABI

FIRST CISL

SINFUB

UGL CREDITO

UIL.CA

UNISIN